



ORIGINALE

ORDINANZA SINDACALE N.12 del 03-06-2020

Numero Reg. Gen.: 21

**Oggetto: MISURE DI LOTTA ALLE ZANZARE AL FINE DI PREVENIRE OGNI POSSIBILE
CONSEGUENZA SULLA SALUTE PUBBLICA DERIVANTE
DALL'INFESTAZIONE DELLE ZANZARE SUL TERRITORIO COMUNALE.**

IL SINDACO

PREMESSO

- che, secondo quanto risulta dalla "Relazione sulle malattie trasmesse da vettori, anno 2016 e Piano di sorveglianza entomologica e misure di lotta ai vettori anno 2017" della Direzione Prevenzione - Servizio promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica della Regione Veneto, in Italia, a partire dal 2007 e nel Veneto dal 2008, si è assistito all'aumento delle segnalazioni di casi sia importati che autoctoni di alcune arbovirosi tra le quali Dengue e Febbre Chikungunya, delle quali la zanzara tigre costituisce il vettore degli agenti eziologici virali, nonché di Malattia da virus West-Nile, del cui agente eziologico è vettore la zanzara comune (*Culex pipiens*);
- che, a causa dell'espansione dell'epidemia da Zika virus nel continente americano, il Ministero della Salute ha emanato una circolare inerente informazioni per i viaggiatori da e verso paesi nei quali sono in corso epidemie;
- che per l'ULSS 3 Serenissima nell'anno 2020 è prioritaria la lotta contro le zanzare anche mediante il coinvolgimento dei privati affinché contribuiscano a mantenere bassa la densità e la proliferazione delle zanzare;
- che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario Pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati e sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, e che pertanto è necessario rafforzare la lotta alla zanzara tigre e comune, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

CONSIDERATO il notevole disagio prodotto dall'aggressività della zanzara tigre all'aperto ed in ore diurne nei confronti dell'uomo e degli animali;

RILEVATO che la zanzara tigre depone le uova in una molteplicità di contenitori di piccole dimensioni;

DATO ATTO che per il periodo aprile - settembre l'Amministrazione Comunale ha già provveduto con specifico appalto ad incaricare una ditta per l'esecuzione di interventi regolari sul territorio per

disinfestazione larvicida ed adulticida in aree pubbliche di propria competenza, fatte salve eventuali modifiche temporali dovute alle temperature e/o particolari condizioni meteo sfavorevoli;

CONSIDERATO che i focolai di diffusione delle zanzare sono spesso localizzati in giardini privati, cantieri edili, depositi di attività artigianali, industriali e commerciali e che vi è pertanto la necessità di fornire alla popolazione le necessarie istruzioni sulle modalità atte a prevenire o limitare la proliferazione delle zanzare;

RITENUTO di dover intervenire con apposito provvedimento affinché siano adottate tutte le misure necessarie a contenere la diffusione della zanzara tigre, a tutela della salute pubblica e dei disagi alla cittadinanza;

VISTO il "Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025;

VISTA la D.G.R. n. 174 del 22.02.2019 "Istituzione di un Tavolo tecnico intersettoriale regionale sulle Malattie Trasmesse da Vettori e misure per la programmazione delle attività di controllo e contrasto dei vettori per il biennio 2019-2020";

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il quale stabilisce che spetta al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, l'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti per prevenire e/o fronteggiare emergenze igienico-sanitarie pubbliche e private;

ORDINA

dalla data della presente ordinanza e fino al 30 ottobre 2020

a tutta la cittadinanza di:

- non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni dove possa raccogliersi l'acqua piovana (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso);
- svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune con presenza di acqua e, ove possibile, lavarli capovolgerli (bacinelle, bidoni, secchi, annaffiatoi);
- coprire ermeticamente i contenitori d'acqua inamovibili (bidoni, cisterne).

a tutti i condomini e ai proprietari/gestori di edifici di:

- trattare in forma preventiva e periodica le caditoie ed i tombini presenti in giardini, cortili e nelle aree esterne di pertinenza degli edifici con prodotto disinfestante larvicida in compressa già dal mese di aprile fino al mese di ottobre. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; il trattamento deve essere ripetuto dopo ogni pioggia di forte intensità;
- registrare i trattamenti in apposito registro e conservare le ricevute di acquisto dei prodotti, da esibire su richiesta delle autorità di controllo;
- provvedere al taglio periodico dell'erba e al contenimento della vegetazione nelle aree verdi per evitare che possano occultare microfocolai;
- evitare l'accumulo rifiuti di ogni genere in quanto possono dare luogo alla formazione di focolai larvali, evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza e tenere sgombri i cortili e le aree esterne da erbacce, sterpi che ne possano celare al presenza;

ai proprietari o detentori, ovvero a coloro che hanno la responsabilità o l'effettiva disponibilità di

scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dismesse, di:

- mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano celare il formarsi di raccolta d'acqua;

ai Consorzi, alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali per allevamento,
di:

- curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante;
- procedere autonomamente, dal mese di aprile al mese di ottobre, ad eseguire disinfestazioni periodiche dei focolai larvali;

ai responsabili dei cantieri, di:

- eliminare le raccolte idriche temporanee e tutti i ristagni d'acqua occasionali;
- mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnante;
- procedere alla disinfestazione larvicida periodica, dal mese di aprile al mese di ottobre, delle aree interessate dall'attività di cantiere, qualora siano presenti caditoie, pozzetti o accumuli d'acqua di qualsiasi natura;

a coloro che detengono, anche temporaneamente, pneumatici o assimilabili, di:

- conservare gli pneumatici in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli a piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso e teso, assicurandosi che non formi pieghe o cavità dove possa raccogliersi acqua piovana;
- eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo averli svuotati da ogni contenuto di acqua;
- provvedere alla disinfestazione larvicida e/o adulticida, con cadenza quindicinale, dal mese di aprile al mese di ottobre, degli pneumatici privi di copertura;

a coloro che conducono impianti di gestione rifiuti e attività quali la rottamazione, la demolizione auto, giardini botanici, vivai e ai conduttori di orti urbani, di:

- procedere ad una periodica disinfestazione larvicida, da effettuare tra aprile e ottobre, delle aree interessate da dette attività;
- coprire ermeticamente tutti i contenitori per la raccolta dell'acqua (bidoni, annaffiatori, secchi bacinelle ecc.);
- avere cura nell'evitare la formazione di tutti ristagni d'acqua occasionali, comprese le pieghe di eventuali teloni di copertura, e provvedere alla loro eliminazione nel caso essi comunque abbiano a formarsi;

ai gestori/frequentatori dei cimiteri, di:

- qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori dovranno essere riempiti con sabbia; in alternativa l'acqua del vaso dovrà essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio;
- eliminare le raccolte d'acqua nei sottovasi;
- in caso di utilizzo di fiori finti, il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia;
- tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatori o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia.

al personale di custodia delle scuole di ogni ordine e grado affinché nei periodi di chiusura degli istituti non si costituiscano depositi d'acqua in contenitori esposti su finestre, collocati negli spazi verdi, ecc.

Precauzioni da adottare

Per gli interventi antilarvali è opportuno seguire scrupolosamente quanto riportato nell'etichetta del prodotto. Applicare il larvicida impiegando guanti e avendo l'accortezza di usarlo solamente in focolai

inamovibili (caditoie/tombini). Nel caso in cui si debba trattare dell'acqua presente in focolai per i quali

non sia possibile coprire e/o rimuovere si consiglia l'impiego dei seguenti formulati:

- biologici a base di *Bacillus thuringiensis var. israelensis*;
- a base di derivati siliconici (film monomolecolari);
- a base di regolatori di crescita (Pyriproxyfen e/o Methoprene).

ORDINA INOLTRE

A tutti i soggetti che a qualsiasi titolo siano autorizzati ad effettuare manifestazioni che comportino il ritrovo di persone all'aperto, in aree verdi e/o in arre con presenza di verde di:

- effettuare interventi straordinari preventivi con prodotti adulcidi almeno 24 ore prima dell'evento;
- affidare l'esecuzione dei trattamenti a ditte specializzate del settore;
- affiggere nell'area interessata con almeno 24 ore di anticipo cartelli informativi alla cittadinanza che riportino la data e l'ora del trattamento.

Precauzioni da adottare

Devono essere utilizzati formulati a base di piretro o piretroidi di sintesi; gli interventi dovranno essere eseguiti al mattino presto o nelle ore notturne.

AVVERTE

- la presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e ne sarà data ampia diffusione alla cittadinanza mediante il sito internet comunale e i canali social;
- la presente Ordinanza annulla e sostituisce tutte le precedenti ordinanze aventi pari oggetto;
- la responsabilità delle inadempienze alla presente Ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del luogo in cui le stesse saranno riscontrate;
- l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza saranno perseguite ai sensi di legge;
- i trasgressori della presente Ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 fino a € 500,00. E' ammesso il pagamento in misura ridotta di € 50,00 . In caso di inottemperanza si provvederà d'ufficio con addebito dei relativi oneri al trasgressore.

DISPONE

che alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente Ordinanza, all'accertamento ed all'erogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Locale, il Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS 3 Serenissima, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;

DISPONE ALTRESI'

che in presenza di casi sospetti od accertati di arbovirosi o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare, mediante ditte specializzate, trattamenti adulcidi, larvicidi, e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 241/1990, chiunque vi abbia interesse può presentare ricorso avverso la presente Ordinanza al TAR del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente di 60 e di 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

II SINDACO
GROSSO CLAUDIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e
norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.